

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI NOLA**  
**SECONDA SEZIONE CIVILE**  
**UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI**

**n. R.G. procedimento unitario 219-1/2023**

Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica e nella persona del giudice dott.ssa Rosa Paduano, nel procedimento iscritto al n. p.u. 219-1-2023 promosso da D'AVINO RAIMONDO nato a Napoli (NA) il 07/03/1976 (C.F. DVNRND76C07F839Z) e residente in Pollena Trocchia, al Viale Europa n. 2/A tramite l'OCC incaricato, in persona del Gestore della crisi dott. Gaetano Pirozzi ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

L'istante, in data 29.11.2023 ha depositato ex artt. 74 e ss. CCII una proposta di concordato minore ai sensi degli artt. 74 e segg. CCII.

Con decreto depositato in data 05.02.2024, a seguito dei chiarimenti richiesti, è stata dichiarata aperta la procedura di concordato minore presentata dall'istante, disponendo la comunicazione, a cura dell'OCC, a tutti i creditori della proposta e del decreto di apertura e la pubblicazione del decreto sul sito del Tribunale di Nola, assegnando ai creditori un termine non superiore a trenta giorni per far pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'art. 1 comma 1 ter del codice dell'amministrazione digitale di cui al d. lgs. 82/2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni.

Con decreto del giorno 08.03.2024, il giudice delegato alla procedura, preso atto della comunicazione depositata in data 05.03.2024 dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Napoli Ufficio legale Area Riscossione - con la quale 1) comunicava la mancata adesione alla proposta di concordato per gli importi di competenza già iscritti a ruolo e confluiti in cartelle di pagamento di cui risulta debitore il sig. D'Avino Raimondo ; 2) contestava l'ammontare dei crediti previsti in piano dell'Agenzia delle Entrate - invitava l'OCC ad assumere le determinazioni di competenza e, a seguito dei chiarimenti resi, a trasmettere all'ADER la relazione depositata in data 14.03.2024 affinché prendesse posizione sulle precisazioni dell'OCC.

In data 06.05.2024 l'OCC relazionava sugli adempimenti compiuti e chiedeva procedersi all'omologazione del concordato minore.

Tanto premesso, occorre, in via preliminare, esaminare la ricorrenza dei requisiti di ammissibilità della domanda.

Si osservi in diritto.

Come è noto, ai sensi dell'art. 74 CCI “ *I debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), in stato di sovraindebitamento, escluso il consumatore, possono formulare ai creditori una proposta di concordato minore, quando consente di proseguire l'attività imprenditoriale o professionale. Fuori dai casi previsti dal comma 1, il concordato minore può essere proposto esclusivamente quando è previsto l'apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori*”. Inoltre, ai sensi dell'art. 77 CCI “ *la domanda di concordato minore è inammissibile se mancano i documenti di cui agli articoli 75 e 76, se il debitore presenta requisiti dimensionali che eccedono i limiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 2) e 3), se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte o se risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori*”.

Orbene, in relazione ai requisiti di ammissibilità giuridica del concordato minore depositato, se ne deve affermare la ricorrenza, in quanto risultano soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 74 e segg. CCI, posto che:

- 1) non ricorrono le condizioni ostative di cui all'art. 77 CCI , in quanto il ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza; non è stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, né risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori, dovendosi includere nella categoria indicata, sia l'omissione di informazioni rilevanti, l'occultamento di significative attività e passività, la dichiarazione di attività e passività insussistenti, sia il compimento di atti pregiudizievoli e suscettibili di impugnazione da parte dei creditori;
- 2) è stata allegata la documentazione di cui agli articoli 75 e 76, nonché la relazione dell'O.C.C. e successive integrazioni, cui deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione del piano oggetto del ricorso;
- 3) è dimostrato lo stato di sovraindebitamento, atteso che il ricorrente, a fronte di una esposizione debitoria complessiva pari ad € 518.996,30 , maturata in parte nel corso dello svolgimento dell'attività di impresa quale socio accomandatario della società ~~XXXXXXXXXX~~ e in parte durante lo svolgimento dell'attività economica in qualità di consulente aziendale titolare di partita iva, non dispone di risorse patrimoniali immobiliari e produce attualmente un reddito

mensile derivante dalla libera professione di euro 5.373,73 lordi dichiarato dall'OCC come non costante;

- 4) sono state esposte nella relazione dell'OCC le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, le quali confermano la sostanziale completezza ed attendibilità della documentazione prodotta, con adeguata motivazione da cui non vi è ragione per discostarsi;
- 5) l'OCC ha compiutamente evidenziato l'assenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- 6) l'OCC, nel valutare la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, ha effettuato una valutazione di maggiore convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria con riguardo al patrimonio mobiliare, evidenziando la ragionevole fattibilità del concordato minore.

In relazione al contenuto della proposta, il ricorrente avendo cessato l'attività da cui scaturisce buona parte della debitoria in oggetto ed esercitando al momento l'attività economica di consulente aziendale con partita iva [REDACTED] ha richiesto l'accesso ad un concordato minore di tipo liquidatorio ex art. 74 comma 2 CCII, facendo ricorso a finanza esterna apportata da un terzo, Sig. [REDACTED] del richiedente, il quale svolge attività di imprenditore n.q. di socio unico della [REDACTED] per migliorare così la soddisfazione dei creditori rispetto alla semplice alternativa liquidatoria.

In particolare, a seguito del miglioramento della proposta, anche con riguardo alla durata della medesima, avvenuta a seguito di richiesta di chiarimenti, formulata in data 19.01.2024 quanto alla percentuale, alle modalità ed ai tempi di soddisfacimento dei creditori, la proposta risulta articolata nei seguenti termini:

- **attivo destinabile alla procedura** pari ad € € 66.918,83 derivante: 1) da finanza esterna per euro 48.918,83, 2) quanto ad € 18.000,00 mediante il pagamento di 36 rate;
- non è prevista la suddivisione dei creditori in classi;
- è prevista la soddisfazione integrale dei crediti prededucibili
- è prevista la soddisfazione nella misura del 11% della sorta capitale dei crediti privilegiati mobiliari e chirografari di natura previdenziale, tributaria e locale in incapienza oltre interessi calcolati al tasso del 5% con ammortamento alla francese;

In limine litis, va affermata l'ammissibilità di una proposta di concordato minore che preveda l'acquisizione dell'attivo anche da un soggetto terzo, discende dal comma 2 dell'art. 74 D.lgs. 14/2019, il quale, prevede la possibilità di proporre un concordato con apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori.

Tanto premesso, va rilevato che, come da documentazione depositata in atti, l'O.C.C. ha provveduto alla comunicazione della proposta successivamente modificata e integrata e del decreto di apertura della procedura di concordato minore, a tutti i creditori e nella relazione sull'esito dei voti depositata in data 06.05.2024, nonché dalla documentazione versata in atti risulta che l'ADER, con comunicazione depositata nel fascicolo telematico in data 05.02.2024, ha comunicato la mancata adesione alla proposta di concordato e ha, altresì, precisato il proprio credito in misura superiore alla precisazione del credito dalla medesima Ader trasmessa in data 03.10.2024 per euro 498.690,85, indicando i seguenti ulteriori debiti: € 7.385,25 derivante dalla comunicazione d'irregolarità n. 0000340122081 in fase di notifica; € 6.753,84 derivante dalla comunicazione d'irregolarità n. 0000071423081 in fase di notifica.

Rispetto a tale precisazione, l'OCC con relazione depositata in data 14.03.2024 ha precisato che i debiti oggetto di precisazione risultavano inseriti in piano e che il voto negativo espresso dall'ADER fosse immotivato e non meritevole di considerazione, in quanto *“gli importi oggi contestati dal citato Ente riguardano due atti non inseriti nella precisazione del 03.10.2023 in quanto inerenti a comunicazioni di irregolarità in fase di notifica... in data 05.03.2024 il Sig. D'Avino Raimondo ha dichiarato di aver ricevuto da parte dell'Agenzia delle Entrate le notifiche delle suddette comunicazioni di irregolarità .... appare evidente che la ulteriore precisazione effettuata dal creditore in fase di voto non è coerente con quella cartacea ricevuta dal debitore; ...è opportuno evidenziare che i nuovi importi richiesti, benché non iscritti a ruolo, sono già stati inseriti nel piano presentato nella relazione integrativa come indicato a pagina 9; più precisamente, esso riporta per le annualità 2021 e 2022 la somma complessiva di euro 13.316,75 mentre l'ufficio negli avvisi bonari ricevuti dal debitore ne richiede 11.675,57.... Inoltre, nel piano depositato è stato prudentemente inserito anche l'anno di imposta 2020 sebbene non compreso tra gli avvisi bonari notificati al debitore né tantomeno nella comunicazione di voto.... Quindi si può concludere asserendo che il voto negativo espresso dal creditore Agenzia delle Entrate si fonda sostanzialmente sull'errata affermazione che il debito reale del D'Avino comprende, in aggiunta alla debitoria comunicata in data 03.10.2023, anche l'importo delle cartelle “notificate” allo scrivente in data 04.03.2024 e al debitore in data 05.03.2024 e quindi successivamente al deposito della relazione.... Alla luce dei fatti esposti lo scrivente ritiene che il voto negativo espresso da AdE e AdER sia immotivato e che il piano presentato sia corretto, valido e non suscettibile di modifica”*.

Orbene, questo giudice ritiene che i chiarimenti resi dal nominato OCC sia idonei a superare le contestazioni del creditore sulla reale debitoria maturata da parte ricorrente.

Con riguardo, invece, agli esiti del voto, come è noto, ai sensi dell'art. 79 comma 1 CCII *“Il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi*

al voto. Quando un unico creditore e' titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato minore e' approvato se, oltre alla maggioranza di cui al periodo precedente, ha riportato la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto”.

Nel caso di specie, le percentuali di voto spettante a ciascun creditore risultano essere le seguenti:

1) Agenzia Entrate **324.232,03** 62,47 %

DP II Napoli Uff  
Controlli

2) Agenzia Entrate **162.422,16** 31,30 %

DP II Napoli Uff  
Territoriale Napoli

3) Camera di **380,59** 0,07 %

Commercio di  
Napoli

4) INPS di Napoli **31.040,72** 5,98 %

5) Regione **920,80** 0,18 %

Campania

Orbene, in relazione agli esiti del voto, tenuto conto che la mancata adesione dell’Agenzia delle Entrate Riscossione risulta tempestiva, essa è idonea ad impedire l’approvazione del concordato minore in quanto non risultano raggiunte le maggioranze richieste , sia in relazione ai creditori ammessi al voto, sia in relazione alla maggioranza per teste, essendo la gestione integrale dei debiti affidata dai titolari dei rapporti creditori all’ADER.

Ciononostante, il concordato può essere omologato in applicazione dell’art. 80 comma 2 CCII.

Come è noto, la disposizione da ultimo citata prevede che *“Il giudice omologa altresì il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l’adesione e’ determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all’articolo 79, comma 1 e, anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell’OCC, la proposta di soddisfacimento dell’amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie e’ conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria”*: tale disposizione delinea la c.d. procedura di adesione coattiva dell’amministrazione finanziaria alla proposta di concordato minore, sempre che sussistano i presupposti indicati dal predetto comma.

In primo luogo, va osservato che la motivazione a fondamento della mancata adesione da parte dell'ADER non risulta adeguatamente articolata, se non con riferimento alla debitoria c.d. reale, diversa da quella dalla medesima ADER precisata in data 03.10.2023.

In secondo luogo, dalla relazione dell'OCC emerge che la proposta di concordato minore è conveniente per gli enti creditori rispetto all'alternativa liquidatoria,.

L'OCC sul punto ha osservato quanto segue : *“opportuno ricordare che l'unico bene posseduto dal ricorrente è il reddito di lavoro autonomo, che data la sua natura, nell'ipotesi di un possibile e futuro riparto, impone di tener conto del dato storico e cioè del reddito percepito negli anni 2020, 2021, 2022. Pertanto la valutazione di convenienza si fonda sul rapporto fra il debito consolidato (esclusi gli importi in prededuzione spettanti all'OCC e all'Advisor) per euro 518.996,60 e l'attivo potenzialmente ripartibile inteso come il reddito disponibile, pari al fatturato al netto dei costi e delle imposte su esso gravanti e spese di mantenimento familiare. Considerati i valori medi dell'ultimo triennio, dunque, l'alternativa liquidatoria consentirebbe una provvista di euro 13.917,68, somma ben inferiore a quanto offerto nella proposta di concordato minore (euro 66.918,00) e una percentuale di soddisfazione del ceto creditorio con privilegio generale mobiliare dello 2,69% (anziché del 11%) che al netto della prededuzione ... offre al ceto creditorio degradato per incapacienza una maggiore soddisfazione in termini economici rispetto all'alternativa liquidatoria in cui il valore di massima soddisfazione è pari euro 13.917,68 .... Seppure volessimo considerare, in una visione prospettica quanto ottimistica, una ipotesi di incremento del reddito medio annuo del 10% nei prossimi tre anni (2024, 2025 e 2026) con conseguente aumento delle sole imposte e ferme restando le altre spese, il risultato relativo alla provvista sarebbe pari ad euro 55.440,97 ... la percentuale di soddisfazione del ceto creditorio con privilegio generale mobiliare sarebbe pari al 10,68% anziché all' 11% ovvero inferiore a quella proposta nel nuovo piano ai medesimi creditori, che ammonta a complessivi euro 58.260,06.... la somma offerta ai creditori grazie all'apporto di finanza esterna è senz'altro certa e non risente delle varie componenti aleatorie che potrebbero incidere sul reddito prospettico di un libero professionista con Partita Iva; - la somma offerta verrebbe corrisposta in tempi brevi poiché il piano si esaurisce nell'arco temporale di tre anni”.*

In definitiva, tenuto conto che:

- il patrimonio del debitore è composto esclusivamente da un reddito di lavoro autonomo, definito non costante ;
- il reddito indicato è pari ad euro 5.373,73, mentre le spese di mantenimento, calcolate dall'OCC e le spese per lo svolgimento della libera professione, documentate e giustificate, a seguito della richiesta di integrazione documentale, benchè superiori ai parametri indicati dall'art. 283 comma 2 CCIII ma certamente personalizzabili in base alle esigenze del caso

concreto, non consentirebbero ragionevolmente la liberazione di risorse superiore rispetto a quelle messe a disposizione del piano per la soddisfazione dei creditori e nei tempi indicati;

- la valutazione di convenienza dell'OCC viene resa, inoltre, valorizzando sia la certezza della somma versata a titolo di finanza esterna, che non risentirebbe dei rischi connessi allo svolgimento della libera attività professionale, sia in relazione ai tempi brevi di soddisfacimento dei creditori (3 anni).

In definitiva, l'OCC ha attestato la sussistenza di tutti i presupposti di legge, la mancanza di condizioni ostative, ha concluso per la piena fattibilità del concordato con ragionamento da ritenersi condivisibile e, pertanto, letto l'art. 80 CCI sussistono i presupposti per omologare il concordato minore proposto.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando sulla proposta di concordato minore formulata, così provvede:

- omologa il concordato minore presentato il 29.11.2023 da D'AVINO RAIMONDO nato a Napoli (NA) il 07/03/1976 (C.F. DVNRND76C07F839Z) e residente in Pollena Trocchia, al Viale Europa n. 2/A tramite l'OCC incaricato, in persona del Gestore della crisi dott. Gaetano Pirozzi,
- dispone che della presente sentenza sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 (cui si rimanda per le relative indicazioni) a cura dell'OCC entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: a) provveda l'OCC preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute; b) provveda l'OCC a trasmettere i documenti di cui al punto a) preventivamente epurati dei dati sensibili all'indirizzo [staff.nola@astegiudiziarie.it](mailto:staff.nola@astegiudiziarie.it) almeno 5 giorni prima dalla scadenza del termine di giorni 15 fissato per la pubblicazione della sentenza;
- dispone che l'O.C.C. dott. Gaetano Pirozzi provveda a dare immediata comunicazione della presente sentenza a tutti i creditori e curarne la trascrizione presso gli uffici competenti;
- prescrive che l'O.C.C. vigili sull'esatto adempimento del concordato minore e riferisca per iscritto al giudice sullo stato dell'esecuzione ogni sei mesi;
- stabilisce che lo svincolo delle somme va richiesto al giudice così come la cancellazione delle formalità secondo quanto previsto dall'art. 81 CCI;

- dispone l'apertura di un conto corrente intestato alla procedura sul quale confluiranno le risorse (finanza esterna e rate) messe a disposizione del piano e vincolato all'ordine del professionista incaricato di svolgere le mansioni dell'OCC che provvederà, con le scadenze previste dal piano, ad effettuare i bonifici in favore di creditori relazionando contestualmente al G.D. sui pagamenti eseguiti;
- dispone che, terminata l'esecuzione, l'occ presenti al giudice una relazione finale;
- rammenta che il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al concordato omologato;
- dichiara chiusa la procedura.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito anche all'Ufficio del Registro delle Imprese e al P.M. in sede nonché per gli adempimenti di competenza.

Nola, 13.06.2024

Il Giudice del.  
*Dott.ssa Rosa Paduano*